

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI RIETI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO**

Premessa:

Il presente regolamento ha come obiettivo la definizione delle modalità di gestione dell'Elenco degli operatori economici qualificati ad eseguire lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, in relazione agli importi indicati dall'art. 125 comma 8, primo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (superiore ad € 40.000 e fino € 200.000); inoltre è lo strumento adottato dall'Azienda per disciplinare l'affidamento diretto dei lavori in relazione agli importi indicati dall'art. 125 comma 8, secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (inferiore ad € 40.000)

Il suddetto elenco ha come obiettivo quello di garantire la massima trasparenza dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Rieti, nella qualificazione dei soggetti cui affidare interventi da invitare alle suddette procedure di affidamento.

Si specifica che le procedure di affidamento in cottimo fiduciario non sostituiscono *tout court* le procedure di affidamento ad evidenza pubblica, qualora siano ritenute utili in relazione alle specificità degli affidamenti da eseguire, e vengono adottate in ossequio a criteri di proporzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

GLOSSARIO

Elenco Generale, anche *elenco generale delle imprese qualificate*: è l'elenco delle imprese qualificate per le procedure di cottimo fiduciario (gare per importi inferiori ad € 200.000,00) e dal quale vengono semestralmente selezionate le imprese da includere nell'elenco speciale

Elenco speciale: è l'elenco delle imprese qualificate per gli affidamenti diretti (importo inferiore ad € 40.000,00) di ciascun semestre

Dotazione impresa: rappresenta numero e tipologia di imprese che il RUP individua per l'attuazione del piano di interventi del semestre successivo da attuare tramite affidamento diretto

Art. 1 Formazione dell'Elenco

L'elenco delle imprese per l'affidamento mediante cottimo, è strutturato nelle seguenti categorie:

1. OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
2. OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
3. OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
4. OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
5. OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
6. OS8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
7. OS28 IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO
8. OS30 IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

L'elenco delle imprese e delle ditte è suddiviso in categorie di operatori in relazione alle singole specializzazioni. Le categorie di riferimento sono quelle di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., allegato "A".

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie.

Per ciascuna delle suddette categorie le iscrizioni verranno effettuate secondo i sottoelencati importi:

- lavori inferiori ad € 150.000,00, tramite attestato SOA o, in alternativa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- lavori pari o superiori ad € 150.001,00: attestazione SOA.

Gli operatori economici verranno inseriti nell'elenco per la categoria di opere e relativa fascia di importo di cui dimostreranno il possesso dei requisiti, nella misura richiesta dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. o mediante attestazione SOA.

Art. 2

Soggetti ammessi e requisiti

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Non è ammessa la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e quale componente di un consorzio come componente di più di un Consorzio stabile ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs 163/2006 è fatto divieto al consorzio stabile ed ai consorziati di partecipare alla medesima procedura di affidamento, per cui:

- i consorzi stabili possono presentare richiesta di inserimento nell'elenco ed in tal caso non possono chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate;
- i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate esecutrici dei lavori, in questi ipotesi le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite singolarmente. E' vietata qualunque modifica del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità dell'elenco, la modifica comporta la cancellazione dall'elenco.

Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di cui alla parte II, Titolo I, Capo II del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

Qualora, per l'iscrizione nell'Elenco, l'operatore economico intenda avvalersi dei requisiti di ordine tecnico di altro soggetto, devono ricorrere esclusivamente le condizioni previste dall'art.50 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. In particolare per l'iscrizione all'elenco l'operatore economico deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- quelli di ordine generale e, pertanto, non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed essere in possesso di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile alla data di approvazione dell'elenco;
- essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A.;
- possedere adeguata qualificazione, ai sensi dell'art. 61, comma 4, e dell'allegato "A" del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle classifiche e nelle categorie prescritte per prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente oppure, in alternativa, possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 che consentono la partecipazione agli appalti pubblici di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 per le categorie indicate nel precedente articolo 1.

Art. 3

Criteri per la -formazione dell'ELENCO GENERALE delle imprese qualificate

In esito alla positiva verifica dell'istanza e della documentazione, si provvederà alla redazione di un "Elenco generale delle imprese qualificate"

La verifica della documentazione pervenuta sarà eseguita sulla base dei seguenti criteri:

- Regolarità e completezza della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione;
- Possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- Assenza di contenzioso con l'Amministrazione

Nel caso di domanda incompleta o irregolare, il competente ufficio inviterà l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, sospendendo l'iscrizione all'elenco fino ad avvenuta verifica di completezza e regolarità della documentazione. L'omessa presentazione della documentazione integrativa, nel termine indicato dall'Amministrazione, comporterà la mancata iscrizione nell'Elenco.

L'Azienda procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso di uno solo dei requisiti di cui al predetto art. 2, ovvero allorché la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non confermi il possesso anche di uno solo di essi.

L'elenco verrà approvato con apposita determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica e successivamente sarà pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.aterrieti.it.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici e non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Azienda in ordine all'eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori mediante procedura negoziata o in economia.

L'inclusione nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Azienda non è assolutamente vincolata nei confronti delle imprese iscritte.

L'Elenco è pubblicato sul sito web ed all'Albo dell'Azienda; **l'affissione costituisce notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione.**

L'esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Successivamente gli interessati potranno richiedere l'inclusione nell'Elenco tenendo conto degli ulteriori requisiti nel frattempo maturati, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.

Art. 4

ELENCO SPECIALE delle imprese qualificate per gli affidamenti diretti

Il Responsabile del Procedimento, sulla base degli affidamenti previsti, prevedibili o programmabili nel semestre successivo, individua la "**dotazione imprese**", ovvero numero e tipologia di imprese occorrenti per dare attuazione al piano di interventi previsto tramite **affidamento diretto**.

Nell'ambito dell'elenco generale, tramite sorteggio pubblico, verranno individuati i nominativi dei soggetti costituenti l'elenco speciale a copertura della "dotazione imprese" richiesta. Per regola, non saranno sorteggiate le imprese già incluse nell'"Elenco speciale" del semestre precedente; è ammessa la deroga nel caso in cui il contingente delle imprese incluse nell'elenco generale, depurato delle imprese già affidatarie nel semestre precedente, non sia sufficiente a soddisfare la "dotazione imprese" richiesta; in tal caso le imprese mancanti saranno individuate tramite sorteggio sull'intero Elenco Generale. Per l'inclusione nell'elenco speciale, a seconda della tipologia, numero, importo di lavori previsti nel semestre, il Responsabile del Procedimento può individuare criteri ulteriori per la definizione della tipologia di imprese su cui limiterà la selezione, come ad esempio, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: la localizzazione geografica della sede operativa, la tipologia delle attrezzature disponibili, le specializzazioni del personale dipendente.

L'iscrizione all'elenco speciale è subordinata al possesso della regolarità contributiva alla data di approvazione dell'elenco.

L'iscrizione all'elenco speciale è altresì subordinato alla sottoscrizione del disciplinare di esecuzione degli interventi.

Art. 5

Modalità di affidamento dei lavori superiori ad €40.000,00 ed inferiori ad €200.000,00

L'Amministrazione si riserva di individuare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento tra i soggetti iscritti nell'**Elenco generale**, in relazione alla tipologia della prestazione da acquisirsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con criteri di concorrenza e rotazione, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. La selezione avverrà tramite procedura concorrenziale.

L'Azienda, per finalità di incremento della concorrenza, si riserva, altresì, la facoltà di estendere l'indagine di mercato anche ad operatori economici non iscritti.

Nell'ambito del singolo procedimento di affidamento di lavori le ditte interpellate saranno invitate a documentare il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento di pubblici appalti, nei modi prescritti dall'ordinamento.

L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi, in caso di procedura concorrenziale, avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito.

L'invito alla gara, riportante di volta in volta i termini e i criteri di aggiudicazione dell'offerta, sarà trasmesso ai soggetti selezionati, all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.

Art. 6

Modalità di affidamento dei lavori inferiori ad €40.000,00

Il responsabile del procedimento individua gli operatori a cui affidare i lavori, nell'ambito dell'elenco speciale, nel rispetto di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con criteri rotazione., in misura complessiva non superiore ad €40.000 Euro a semestre.

L'inclusione nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, e l'Azienda non è assolutamente vincolata nei confronti delle Imprese iscritte.

L'assegnazione degli incarichi verrà effettuato tramite lettera, email, o analogo sistema di comunicazione previsto nel disciplinare di esecuzione. I lavori di importo preventivo presunto superiore ad € 10.000,00 sono comunque soggetti a confronto concorrenziale nell'ambito delle Imprese iscritte.

Art. 7

Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco

L'elenco generale di operatori economici presenta carattere "aperto": gli operatori interessati all'iscrizione possono presentare le istanze in qualsiasi momento e l'iscrizione decorre dalla prima data utile di aggiornamento:

1. **1 gennaio** sulla base del completamento dell'istruttoria delle istanze presentate a tutto il 30 novembre dell'anno che precede
2. **1 luglio** successivo sulla base del completamento dell'istruttoria delle istanze presentate a tutto il 31 maggio precedente

L'albo è revisionato ogni tre anni a decorrere dalla prima pubblicazione del bando. Pertanto, gli operatori economici precedentemente iscritti sono tenuti a rinnovare istanza di iscrizione, ottemperando a quanto previsto nel nuovo bando per la formazione dell'elenco degli operatori economici.

L'albo generale viene approvato con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l'Azienda, si riserva la facoltà di procedere periodicamente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di richiesta di iscrizione. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla vigente normativa.

Il Dirigente dell'Area Tecnica provvede, con propria determinazione, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, qualora ne abbia conoscenza, alla cancellazione dall'elenco generale degli operatori economici iscritti, nel caso:

- a) di mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- b) di cessazione di attività;
- c) di perdita dei requisiti di iscrizione;
- d) di mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del suddetto art. 71;
- e) non abbiano eseguito con puntualità e diligenza i lavori loro affidati;
- f) abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione;
- g) non abbiano risposto a tre inviti di gara o affidamenti diretti successivi

In particolare, la cancellazione dall'albo per i motivi di cui alle lettere e) e g) comporta la impossibilità di rinnovare la iscrizione, successivamente alla cancellazione d'ufficio, per i 4 semestri successivi.

La cancellazione è disposta, altresì, su domanda dell'operatore economico.

Il provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà essere, altresì, adottato per motivazione diversa, su proposta scritta, motivata e circostanziata da parte degli uffici competenti.

Il Dirigente dell'Area Tecnica dà comunicazione al legale rappresentante dell'impresa, a mezzo fax, e-mail o posta certificata, dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni, trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco. Le determinazioni del Dirigente dell'Area competente saranno rese note alla ditta interessata, a mezzo fax, e-mail o posta certificata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art. 8

Modalità di presentazione dell'istanza

Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inserite nell'elenco di cui al presente regolamento dovranno far pervenire, nei modi e nei termini prescritti dal relativo avviso, la domanda e la relativa documentazione, in un'unica busta chiusa (non è richiesta la sigillatura), con l'indicazione del mittente indirizzata a:

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di RIETI – via degli Olivi 20
02100 RIETI**

con la seguente dicitura:

“Richiesta di inclusione nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario”

- a mezzo servizio postale con raccomandata semplice;
- tramite agenzie di recapito;
- a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda.

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente.

Art. 9

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato con decreto del Direttore Generale per ciascun semestre a valere su ciascun elenco speciale. Per ciascun affidamento di importo superiore ad €40.000,00, viene individuato un Responsabile del Procedimento.

Art. 10

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 192/2003 si informa che:

- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso;
- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, nè comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione all’elenco, l’eventuale rifiuto comporterà la mancata inclusione nell’Elenco medesimo;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
personale interno all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 11

Pubblicità

L’Avviso, la relativa modulistica nonché il presente regolamento sono pubblicati, in via permanente, sul sito web istituzionale: www.aterrieti.it

Art. 12

Norme transitorie

In sede di prima applicazione del regolamento, si dispone la pubblicazione del bando per la formazione dell’elenco generale per un periodo di 15 giorni, e la approvazione dell’elenco entro i successivi 20 giorni; il primo aggiornamento semestrale dell’elenco ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento è disposto al 1 Gennaio 2015.